

za ricavata contro il pendio del colle, sostenuta da muri in pietra. Il tempo ha cancellato quasi tutto salvando dalla distruzione soltanto un cipresso ed un cedro del Libano dalle dimensioni imponenti, situato sullo spigolo opposto dell'edificio, catalogato tra gli alberi monumentali della Liguria<sup>46</sup>.

La villa di Lorenzo Costa ha subito un lungo periodo d'abbandono che ha messo a dura prova le strutture murarie del fabbricato, era tuttavia un rudere che esercitava un fascino proporzionale alla sua decadenza, già molto forte nel 1970 e proseguita con crolli e spoglio di materiale fino al 2004 quando sono iniziati i lavori di consolidamento e recupero dell'edificio che sarà tra breve in grado di ospitare una qualificata attività turistico ricettiva<sup>47</sup> (fig. 10).



10. La villa restaurata (foto Arch. Cioconci)

46 AA. VV., *Alberi di Liguria. Monumenti viventi della natura*, Regione Liguria, Genova 2003.

47 I lavori di restauro sono seguiti con passione dall'architetto Davide Cioconci che ha pensato dal 1992 di dedicare i suoi studi al recupero di questo insigne edificio destinato alla rovina.

## Sulle confraternite della Val di Vara

Chiara Valenzano

Nulla si è detto riguardo l'estensione e lo sviluppo del fenomeno confraternale in Val di Vara, eppure, dopo un'attenta analisi dei dati forniti dallo studio degli oratori attestati nel territorio, è possibile notare una consistente presenza di confraternite, che paiono concentrarsi in determinate zone e fiorire in peculiari momenti storici. Pare però opportuno, prima di inoltrarsi in qualsiasi tipo di valutazione, fornire un prospetto sintetico ma il più possibile esaustivo della distribuzione nel tempo e nello spazio di tali associazioni religiose. Si elencheranno pertanto tutti gli oratori sedi di confraternite seguendo un ordine alfabetico per comune di appartenenza<sup>1</sup>.

### Comune di Beverino

*Beverino*: l'oratorio di Santa Croce, dipendente dalla Parrocchia di Santa Croce, è sede dell'omonima confraternita.

*Polverara*: l'oratorio di San Rocco, dipendente dalla Parrocchia di San Nicolò, apparteneva alla confraternita dei Flagellanti ed è tuttora esistente. In esso si trovava un beneficio fondato dalla famiglia Destri.

### Comune di Bolano

*Bolano*: l'oratorio di Sant'Antonio Abate, dipendente dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta, è esistente già all'inizio del XVI secolo e appartiene ai confratelli di Sant'Antonio Abate.

1 Per tutti i dati raccolti il debito va all'opera di Giacomo Franchi e Mariano Lallai *Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli, il divenire di una Diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al XXI secolo*, 5 voll., Massa 2000-2008.

## Comune di Borghetto di Vara

*Borghetto*: l'oratorio di Santa Maria del Carmine, dipendente dalla Parrocchia di San Carlo, era sede di una confraternita di Disciplinati, ma oggi non è più esistente.

*Cassana*: l'oratorio della Visitazione di Maria e dei Santi Giovanni Battista e Michele, dipendente dalla Parrocchia di San Michele, era sede della confraternita dei Disciplinati della Visitazione di Maria; fu visitato nel 1582 dal Visitatore Apostolico mentre oggi è diventato abitazione civile. A Cassana si trova anche l'oratorio del Santissimo Sacramento, anch'esso dipendente dalla Parrocchia di San Michele: è stato la sede dell'omonima confraternita, ma oggi non è più esistente.

*L'Ago*: in questa località troviamo due oratori, entrambi dedicati a San Giovanni Battista, di cui uno situato al Lago Scuro, e dipendenti dalla Parrocchia di Sant'Andrea. Il primo che esaminiamo, ubicato a L'Ago e attualmente esistente, venne eretto nel XVII secolo con un altro nome, quello di San Lorenzo; nel 1668 vi fu trasferita la confraternita di San Giovanni Battista, da cui l'oratorio prese il nome attuale. La prima sede di tale confraternita, infatti, era stata fin dal 1551 l'oratorio (casaccia) di San Giovanni Battista al Lago Scuro<sup>2</sup>. Dopo il 1668 l'oratorio è rimasto in piedi fino al 1823, quando la sua area è stata occupata dal cimitero.

*Pogliasca*: l'oratorio di San Rocco, ancora esistente e dipendente dalla Parrocchia di San Maurizio, era sede di una confraternita di Disciplinati.

*Ripalta*: l'oratorio di Santa Maria della Neve, non più esistente, era sede della confraternita dei Disciplinati. Esso dipendeva dalla Parrocchia di San Nicolò.

2 P. Tomaini, *Brugnato città abbaziale e vescovile. Documenti e notizie*, Città di Castello (PG) 1957, p. 216.

## Comune di Brugnato

*Brugnato*: l'oratorio di Santa Maria Annunziata, poi rinominato oratorio di San Bernardo di Chiaravalle e dipendente dalla cattedrale di Brugnato, era proprietà dell'ospedale di Sant'Antonio e sede di una confraternita di Disciplinati della Beata Maria Annunziata (che gestiva l'ospedale, oggi scomparso, che era appunto situato sopra l'oratorio della Santissima Annunziata); dopo il 1592 la confraternita si intitolò a San Bernardo di Chiaravalle. Nel 1518, all'epoca della visita pastorale di Filippo Sauli, l'ospedale era amministrato, anche se non in maniera lodevole, da uomini di Brugnato oltre che dai Disciplinati (*per homines Brugnati et per quandam confraternitatem*<sup>3</sup>); per questo motivo il Vescovo ordinò al suo Vicario Generale di recuperare i beni e di riparare la struttura, destinata alla cura degli infermi poveri della città. Nel 1582 ci fu invece la visita del Visitatore Apostolico Francesco Bossi; in seguito l'opera di questo ospedale fu unita a quella dell'ospedale di San Lazzaro. Successivamente, nel 1660, venne fondata la confraternita del Suffragio, che aveva come propria sede la cattedrale dei Santi Pietro, Lorenzo e Colombano; nel 1661 essa fu aggregata all'Arciconfraternita di Santa Maria del Suffragio di Roma.

## Comune di Calice Al Cornoviglio

*Calice*: l'oratorio dei Santi Antonio Abate e Nicola, dipendente dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta, fu costruito tra il XVI e il XVIII secolo; oggi non è più esistente, ma è stato la sede di una confraternita di Disciplinati<sup>4</sup>.

*Castello di Calice*: la chiesa parrocchiale di Santa Maria di Loreto, fondata già prima del 1228, ospitava due confraternite; la prima era quella del Santissimo Sacramento (la cui denominazione esatta era in origine "Compagnia di Carità sotto il titolo

3 Tomaini, *op. cit.*, p. 273.

4 Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 Marzo 2004.

del Santissimo Sacramento”), che fu estinta da un Decreto del Ministero dell’Interno nel 2004<sup>5</sup>; la seconda era la confraternita di Sant’Antonio.

*Castello di Madrignano*: l’oratorio di Sant’Antonio Abate, dipendente dalla parrocchia dei Santi Margherita e Nicolò a Madrignano, fu costruito nel XV secolo, ed era la sede dell’omonima confraternita; interdetto nel 1875 perché in cattivo stato, fu restaurato e ribenedetto nel 1880; l’oratorio è tuttora esistente.

*Madrignano*: la chiesa parrocchiale della Santissima Margherita Vergine e Madre, fondata già prima del 1077, ospitava la confraternita del Santissimo Sacramento. Tale confraternita nel secolo XIX fu unita alla compagnia di Carità con capitoli approvati dal vescovo Michelangelo Orlandi (1839-1874), ed è stata poi estinta nel 2004 da un Decreto del Ministero dell’Interno<sup>6</sup>.

#### Comune di Carro

*Castello di Carro*: l’oratorio di Santa Maria Assunta, dipendente dalla Parrocchia di San Giorgio, era già esistente nel 1532 e sede (casaccia) dell’omonima confraternita; fu visitato da Francesco Bossi nel 1582; dopo la chiusura del 1811, fu riaperto nel 1817; attualmente, sconacrato, è usato per manifestazioni culturali.

#### Comune di Follo

*Bastremoli*: l’oratorio di Santa Croce, che dipendeva dalla Parrocchia di San Martino, era sede della confraternita omonima<sup>7</sup>, ma non è più esistente.

*Carnea*: l’oratorio di Santa Croce, dipendente dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta e ancor oggi esistente, era sede della

confraternita omonima, soppressa da un Decreto del Ministero dell’Interno del 2004<sup>8</sup>.

*Follo*: l’oratorio di San Nicolò da Tolentino, dipendente dalla Parrocchia di San Leonardo, era sede della confraternita dei Disciplinati; oggi non esiste più.

*Sorbolo*: l’oratorio di Santa Croce, alle dipendenze della parrocchia di San Lorenzo e non più esistente, era la sede dell’omonima confraternita<sup>9</sup>.

*Tivegna*: l’oratorio di Sant’Antonio Abate, dipendente dalla parrocchia di San Lorenzo, esisteva già nel 1584 come sede della confraternita omonima, soppressa nel 2004<sup>10</sup>. Oggi non esiste più.

#### Comune di Maissana

*Tavarone*: all’interno della chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, soppressa nel 1498, si trovava la sede di una confraternita del Santissimo Sacramento; dalla medesima chiesa dipendeva anche la confraternita della Cintura di Maria Santissima.

#### Comune di Pignone

*Casale*: la chiesa parrocchiale di San Martino, costruita già prima del 1315, ospitava la confraternita del Corpus Domini, quella del Rosario, fondata il 29 novembre 1660, e quella delle Anime o del Suffragio.

*Pignone*: tra le dipendenze della parrocchia di Santa Maria Assunta c’era l’oratorio di Santa Maria del Carmine; esso, eretto nel 1640 e dedicato in origine anche ai santi Rocco e Sebastiano, fu sede di una confraternita di Flagellanti, mentre oggi è noto come chiesa della Madonna del Buon Consiglio o della Madonna del Ponte.

5 Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004.

6 Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004.

7 La confraternita fu soppressa nel 2004: Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre.

8 Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 Marzo 2004.

9 La confraternita fu soppressa nel 2004: Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre.

10 Gazzetta Ufficiale n. 236 del 7 ottobre 2004.

*Villa:* l'oratorio di Santa Maria della Neve, dipendente dalla parrocchia di San Martino a Casale, era sede della omonima confraternita dei Disciplinati; tuttora esistente, viene chiamato anche oratorio del Suffragio.

#### Comune di Riccò del Golfo di Spezia

*Ponzò:* l'esistente oratorio di Santa Croce, alle dipendenze della chiesa parrocchiale di San Cristoforo a Ponzò, era sede della confraternita dei Flagellanti.

*Riccò:* l'oratorio di Santa Croce, dipendente dall'omonima chiesa parrocchiale e tuttora esistente, era sede della confraternita omonima.

*San Benedetto:* tra gli oratori dipendenti dalla parrocchia di San Benedetto c'è quello di Santa Maria, che risale agli inizi del XVI secolo e che oggi è noto come oratorio di Nostra Signora di Montale. La sua importanza ai nostri fini consiste nel fatto che era sede della confraternita dei Disciplinati, soppressa da un Decreto del Ministero dell'Interno del 2004<sup>11</sup>.

*Valdipino:* dalla parrocchia di San Giovanni Battista dipendeva l'oratorio dei Santi Cipriano e Gottardo, non più esistente già dal XVIII secolo; esso era la sede di una confraternita dei Disciplinati.

#### Comune di Rocchetta di Vara

*Rocchetta:* all'interno della chiesa parrocchiale di Santa Giustina, fondata *ante* 1517, aveva sede la confraternita della Buona Morte sotto il titolo di Sant'Antonio di Padova, che fu aggregata all'Arciconfraternita della Buona Morte di Roma nel 1761; anche se è di fatto inesistente dal 1798, è solo nel 2004 che viene formalmente soppressa da un Decreto del Ministero dell'Interno. Altre confraternite ospitate dalla chiesa di Santa Giustina erano quelle del Santo Rosario e del Santissimo Sacramento.

11 Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2004.

*Stadomelli:* l'oratorio di San Pietro Martine, alle dipendenze della parrocchia di San Giovanni Battista e che ora è sala parrocchiale, era sede di un'omonima confraternita. L'oratorio, dedicato anche a Sant'Antonio di Padova, fu benedetto il 27/09/1673 e il 09/04/1748 gli venne concessa da papa Benedetto XIV l'indulgenza plenaria; lo statuto della confraternita, soppressa in età napoleonica e ripristinata poi da Francesco Maria Zoppi, vescovo di Massa, fu approvato nel 1657. Anche l'oratorio di San Biagio, oggi non più esistente, e la sua confraternita dipendevano dalla parrocchia di Stadomelli.

*Suvero:* all'interno della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, fondata *ante* 1518, si trovavano le sedi della confraternita del Santissimo Rosario, parallela alla compagnia del Santissimo Sacramento fondata tra il 1562 e il 1594 e di quella del Suffragio.

*Veppo:* all'interno della chiesa parrocchiale di San Michele, fondata dopo il 1568, aveva sede la confraternita del Santissimo Sacramento, i cui capitoli vengono approvati dal vescovo di Pontremoli Serafino Milani (1874-1889). La confraternita è stata soppressa nel 2004 da un Decreto del Ministero dell'Interno<sup>12</sup>.

#### Comune di Sesta Godano

*Bergassana:* l'oratorio di San Rocco, dipendente dalla Parrocchia di Sant'Andrea, che fu eretto verso la fine del XVIII secolo ed è tuttora esistente, fu sede della confraternita omonima fino al 2004, anno in cui un Decreto del Ministero dell'Interno la sopprime<sup>13</sup>.

*Chiusola:* l'oratorio di San Michele, alle dipendenze della parrocchia di San Michele Arcangelo, già esistente nel 1584, non esiste più a metà del XVII secolo; esso era sede di una confraternita di Disciplinati, estinta nel 2004<sup>14</sup>.

12 Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2004.

13 Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2004.

14 Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 2004.

*Cornice*: la chiesa parrocchiale di San Colombano aveva alle sue dipendenze diversi oratori; tra questi, tre ospitavano confraternite. Il primo è quello di Santa Maria Annunziata al Ponticello: oggi esistente ma ridotto a usi profani, era la sede dell'omonima confraternita dei Disciplinati, citata nella Visita Apostolica del 1582 e dichiarata estinta nel 2004 da un Decreto del Ministero dell'Interno<sup>15</sup>. L'altro oratorio è quello di Santa Maria della Neve in Casareccio: suoi tratti caratteristici sono l'essere semipubblico e possedere una cappellania fondata nel 1649 da don Giovanni Antonio Rubini e di patronato della famiglia Cerchi; l'oratorio, ancora esistente, fu poi della confraternita del Santissimo Sacramento. Una confraternita dello stesso tipo, detta anche del Corpus Domini, aveva sede nell'oratorio del Santissimo Sacramento

*Godano*: l'oratorio di Santa Maria, dipendente dalla chiesa parrocchiale di San Cristoforo a Scogna, era sede di una confraternita di Disciplinati.

*Groppa*: dalla parrocchia di San Siro dipendono due oratori, entrambi sede di una confraternita di Disciplinati: quello di San Giovanni Battista, esistente, e quello di San Siro, non più esistente.

*Pignona*: l'oratorio di Santa Maria, dipendente dalla Parrocchia di Santa Croce, è attestato già nel 1584 ed era sede della confraternita dei Disciplinati<sup>16</sup>, mentre oggi non è più esistente.

*Rio*: la parrocchia di Santa Giustina aveva alle sue dipendenze l'oratorio oggi non più esistente di Santa Maria Assunta. Esso è attestato già dal 1584 ed era la sede della confraternita dei Disciplinati.

*Scogna Superiore*: l'oratorio di Santa Croce, oggi non più esistente, è attestato come dipendente dalla parrocchia di San Cristoforo a Scogna nel 1584; era sede di una confraternita di Disciplinati.

15 Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2004.

16 Per la sua soppressione si veda la Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'8 settembre 2004.

## Comune di Varese Ligure

*Buto*: all'interno della chiesa parrocchiale di San Pietro, la cui fondazione è precedente agli estimi del 1470-71 in cui viene citata, si trovava l'omonima confraternita, estinta con un Decreto del Ministero degli Interni nel 2004<sup>17</sup>.

*Costola*: la chiesa parrocchiale di San Vincenzo Martire, attestata dagli estimi del 1470-71, ospitava due confraternite. La prima è quella omonima di San Vincenzo, soppressa da un Decreto del Ministero dell'Interno nel 2004<sup>18</sup>, mentre l'altra è intitolata alla Santissima Trinità e alla Redenzione dei Prigionieri; quest'ultima fu poi aggregata all'Arciconfraternita della Santissima Trinità de' Pellegrini di Roma il 26 giugno 1670.

*Porciorasco*: l'oratorio di Sant'Andrea, dipendente dalla parrocchia di San Michele, è citato nella Visita Apostolica del 1582; era sede (casaccia) della confraternita di Sant'Andrea e fu soppresso nel corso del XIX secolo. All'inizio del medesimo secolo fu eretto, vicino alla chiesa parrocchiale, l'oratorio di Santa Croce per essere sede della confraternita omonima che fino ad allora aveva avuto invece sede nella chiesa parrocchiale stessa.

*Salino*: la chiesa parrocchiale di Sant'Andrea, fondata prima del 1518, ospitava la confraternita di Nostra Signora del Rosario, istituita il 18 febbraio 1641, e quella di Sant'Andrea e di Maria Assunta, che è stata estinta nel 2004 da un Decreto del Ministero dell'Interno<sup>19</sup>.

*San Pietro Vara*: l'oratorio di Nostra Signora della Spianata è sede della confraternita di Santa Maria della Spianata, a cui viene riconosciuto il prevalente scopo di culto nel 2004 da un Decreto del Ministero dell'Interno<sup>20</sup>.

*Teviggio*: la chiesa parrocchiale di San Rocco, citata negli estimi del 1470-71, ospitava al suo interno la confraternita del San-

17 Gazzetta Ufficiale n. 214 dell'11 settembre 2004.

18 Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 2004.

19 Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2004.

20 Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 Marzo 2004.

tissimo Rosario, che fu istituita nel giugno del 1744 e che oggi è scomparsa. Oltre a questa, un'altra confraternita aveva sede all'interno di San Rocco, quella del Santissimo Sacramento e di Nostra Signora di Caravaggio: la confraternita di Nostra Signora di Caravaggio fu fondata dal vescovo Francesco Maria Sacca all'inizio del XVIII secolo nell'omonimo santuario e venne in seguito fusa con quella del Santissimo Sacramento che operava all'interno della chiesa parrocchiale<sup>21</sup>. Alle dipendenze della parrocchia si trova anche l'oratorio di San Giorgio, attestato all'epoca della Visita Apostolica del 1582 e sede di una confraternita di Disciplinati, anche se oggi non è più esistente.

#### Comune di Zignago

*Zignago*: dalla parrocchia di San Pietro dipendeva l'oratorio di Santo Stefano, non più esistente e sede di una confraternita di Disciplinati.

Possiamo a questo punto cercare di interpretare il fenomeno dell'esistenza e della diffusione delle confraternite in Val di Vara mettendolo in relazione con i dati di scala maggiore per capire se ci siano differenze sostanziali o se anche questa zona rispecchi gli andamenti storici del resto d'Italia, potendo diventare così modello, in piccola scala, di ciò che in generale succede nell'intera penisola o in parte di essa.

Iniziamo dicendo che le confraternite nascono nel Medioevo e si configurano come associazioni di fedeli che si propongono "l'esercizio di un'opera di pietà e di carità e l'incremento del culto pubblico, pur essendo costituite in un corpo organico, [...] attraverso processioni, pellegrinaggi e l'assistenza alla Santa Messa"<sup>22</sup>. Per assolvere a questo compito, esse hanno bisogno di una sede operativa, che prende le forme di una chiesa o di

un oratorio, spesso costruito per l'occasione. Secondo il parere del Meersseman<sup>23</sup> non c'è molta differenza tra le pie confraternite laicali del Medioevo e le società delle arti e dei mestieri coeve, dal momento che si tratta anche in questo caso di mutue organicamente costruite. Lo scopo principale di una confraternita è però la *salus animarum*, cioè "il bene spirituale ed eterno dei consociati, nonché i mezzi per conseguirlo, come preghiere e buone opere"<sup>24</sup>. In virtù dunque dell'essere una piccola società, la confraternita si dota di uno statuto, organizza inoltre riunioni periodiche e sviluppa una speciale forma di devozione o di attività caritativa. Meersseman insiste anche sulla differenza tra confraternite chiericali e laicali, che riguarda però soltanto lo *status* dei confratelli senza influire sulla struttura interna del movimento. Gli ordini confraternali nascono dunque nei comuni italiani nel Duecento come manifestazioni della religiosità laicale e in funzione anti-eretica, così come succede per gli ordini mendicanti e i movimenti di pace; l'associazionismo confraternale si lega infatti a finalità di inquadramento religioso e politico del laicato. Successivamente la situazione cambia, quando il ridimensionamento politico dei comuni e la repressione dei movimenti ereticali modificano anche i rapporti tra le gerarchie ecclesiastiche e i poteri laici, limitando di fatto la portata e le ambizioni dell'associazionismo religioso<sup>25</sup>. Ciò non significa in ogni caso la scomparsa delle confraternite, che anzi manifestano nuovo vigore nel '400 e soprattutto nel '500, in concomitanza con lo scisma protestante: ciò favorisce la ripresa di movimenti penitenziali e dell'associazionismo laico confraternale, che interviene attivamente sul moto di riforma della Chiesa "riproponendo il bisogno di una vita cristiana ed ecclesiastica che superi l'individualismo religioso sempre più

21 La confraternita fu soppressa nel 2004: Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre.

22 C. Lefebvre, *Confraternita*, in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, vol. II, Roma 1975, pp. 1442-1445.

23 G. Gerard Meersseman, *Ordo Fraternalitatis - Confraternite e pietà dei laici nel Medioevo*, Roma 1977.

24 Meersseman, *op. cit.*, p. 8.

25 Questa l'opinione di Marina Gazzini, *Confraternite e società cittadina nel Medioevo italiano*, Bologna 2006, p. X.

diffuso e attinga nuovamente ai valori comunitari e liturgici del primo millennio cristiano”<sup>26</sup>. Il Concilio di Trento è una tappa fondamentale nella storia delle confraternite, perché si occupa di promuoverle attivamente; in questo periodo infatti ne nascono di nuove, mentre resta intatto il prestigio di alcune delle più antiche, come quella dei Disciplinati, che hanno alla spalle una storia di quasi trecento anni. Le nuove associazioni rispecchiano anche lo spirito dei tempi: non è infatti un caso che nel Seicento, secolo caratterizzato dall’insistito pensiero della morte, fioriscano confraternite specializzate in temi dolorosi della storia sacra e nel legame con i defunti, basti pensare a quelle intitolate al Suffragio o alla Buona Morte. Con l’avvento dell’Illuminismo maturano atteggiamenti di contestazione già emersi precedentemente verso forme di religiosità popolare e consuetudinaria, mentre si privilegia una visione della religione come sforzo intellettuale ed esercizio della virtù: in questo clima da una parte nascono molte compagnie della Carità, impegnate attivamente nel sociale, e dall’altra si pongono dei limiti, spesso anche severi, a processioni, flagellazioni e ostentati segni di penitenza. Le confraternite non hanno vita facile, incalzate sia dal potere civile che da quello ecclesiastico: entrambi impongono controlli, ispezioni e resoconti puntuali. Sul finire del XVIII secolo prendono avvio i primi decreti di soppressione e nonostante le confraternite riescano molte volte a riorganizzarsi, devono poi far fronte a nuovi attacchi, almeno nel Nord Italia, da parte del governo napoleonico<sup>27</sup>. La tendenza alla chiusura delle confraternite non si è più interrotta da quel momento in poi, continuando ancora oggi, come è possibile constatare da alcuni decreti emanati dal Ministero dell’Interno.

La storia della Liguria sull’argomento non fa eccezione: ca-

rattere tipico delle confraternite liguri è la presenza delle “casacce”, termine attestato a partire dal Cinquecento e che deriva dalla locuzione “far casaccia”, vale a dire accomunare il casato; ciò indica un’associazione di più compagnie o confraternite (soprattutto di Flagellanti) riunite in un oratorio comune, partecipanti in uno stato di parità all’amministrazione di riti, beni e spazi. La Repubblica di Genova, nel tentativo di limitare le ingerenze ecclesiastiche, difende sempre queste associazioni laicali dall’ostilità della Chiesa, e dallo scontro tra i due poteri le confraternite riescono spesso a trarre vantaggio, mantenendo una certa autonomia. Il governo filo-francese sancisce però l’inizio della fine per le casacce liguri, che, insieme al clero, si pongono come sostenitrici dell’*ancien régime*, divenendo in tal modo centri di superstizione e fanatismo che i governanti illuministi hanno il dovere di stroncare. La pressione sulle confraternite raggiunge il culmine con l’annessione della Repubblica Ligure alla Francia, che impone il censimento dei beni e delle confraternite stesse, oltre alla riduzione di molte di esse, mentre altre sono costrette a fondersi con associazioni diverse per natura e scopi e spesso anche rivali. Il 9 gennaio 1811 viene emanato dal prefetto di Genova Bourdon l’*Arrêté relatif aux biens des confréries*, secondo il quale i beni mobili e immobili delle confraternite devono essere assegnati alle parrocchie, sopprimendo così la vita associativa e la pericolosa autonomia di molti oratori, che da allora vengono ridotti a magazzini o venduti a privati. In campagna però per le confraternite la sopravvivenza è più facile, in virtù del maggior attaccamento alla tradizione e dell’identificazione della popolazione in esse, elementi che, combinati con il minor controllo governativo nei territori periferici, permettono la continuazione della vita associativa, degli oratori e dei loro patrimoni<sup>28</sup>.

Dopo questo breve *excursus*, possiamo quindi ad analizzare

26 G. Alberigo, *Contributi alla storia delle confraternite dei Disciplinati e della spiritualità laicale nei secc. XV e XVI*, in *Confraternite, chiesa e società*, cur. L. Bertoldi Lenoci, Fasano 1994, pp. 200-201.

27 Per quest’ultima parte il debito va a Danilo Zardin, *Le confraternite in Italia settentrionale fra XV e XVIII secolo*, in “Società e Storia”, X (1987), pp. 81-137.

28 La parte sulla storia delle confraternite liguri segue il contributo di Fausta Franchini Guelfi, *Gli oratori delle confraternite liguri: le vicende del patrimonio artistico fra conservazione e dispersione*, in *Confraternite, chiesa e società*, cit., pp. 503-527.

la situazione delle confraternite nella Val di Vara. Le sedi delle confraternite attestate sono per la maggior parte oratori, ma è testimoniato anche un numero significativo di *fraternitates* ospitate in chiese parrocchiali. Tranne pochissime eccezioni (Bolano e Porciorasco), il momento di istituzione dell'associazione si situa tra il XV e il XVIII secolo, in quella che si potrebbe definire come la seconda grande ondata dello sviluppo del fenomeno confraternale. Per quanto concerne invece i tipi di confraternita, si può notare una netta predominanza di gruppi di Disciplinati, anche se non mancano anche altre dedizioni:

Confraternita	Numero	Percentuale
Disciplinati/Flagellanti	23	36%
Santissimo Sacramento/Corpus Domini	10	16%
Rosario / SS. Rosario / Nostra Signora del Rosario	5	8%
Santa Croce	5	8%
Suffragio	3	5%
Sant'Antonio Abate	2	3%
San Giovanni Battista	2	3%
San Rocco	2	3%
Buona Morte	1	2%
Cintura di Maria Santissima	1	2%
Sant'Andrea e Maria Assunta	1	2%
Santa Maria Assunta	1	2%
Santa Maria della Spianata	1	2%
Sant'Antonio	1	2%
San Biagio	1	2%
San Pietro	1	2%
San Pietro Martire	1	2%
San Vincenzo	1	2%
Sant'Andrea	1	2%
Santissima Trinità e Redenzione dei Prigionieri	1	2%

Vale forse la pena spendere qualche parola sul movimento dei Flagellanti o Disciplinati. Esso nasce a Perugia nel 1260 sulla scia di quello penitenziale e conquista fin da subito un gran numero di aderenti che prendono il nome di Disciplinati o Battuti per la pratica pubblica della flagellazione; il movimento partecipa attivamente alla vita politica della città con processioni pacifiste e itineranti e servendosi della lauda come forma di preghiera. Il fenomeno si allarga a macchia d'olio in poco tempo, con l'istituzione di innumerevoli confraternite locali prive di legami federativi: gli statuti delle singole comunità sono

simili ma non identici tra loro e non prescrivono, diversamente da altri ordini, un regime di vita ascetico né la necessità di appartenere alle file del potere ecclesiastico. Molto gelosi della propria autonomia, i Battuti si procurano sempre una sede in un oratorio o in un ospedale da loro costruito per poter praticare la disciplina e per le riunioni. Le processioni e le pubbliche manifestazioni di flagellazione hanno lo scopo di espiare i peccati della comunità e di rievocare la passione di Cristo, elementi che si pongono a fondamento della religiosità popolare promossa dai predicatori del secolo XV. Il movimento permane con il passare del tempo, ma nel XVI secolo subisce una grave crisi che in alcuni casi sancisce la fine del sodalizio, mentre in altri porta a un rinnovamento che sorge in concomitanza con la Riforma Cattolica, dando voce a istanze di rinnovamento spirituale. Nuova linfa vitale viene fornita anche dall'intervento di Carlo Borromeo, che con un provvedimento del 1569 crea una regola generale per tutti i Disciplinati e obbliga i vescovi a esaminare tutte le confraternite, accertando la effettiva pratica della flagellazione. Dopo quest'ultimo grande momento i Battuti seguono il destino di tutti gli altri movimenti associativi laici, come abbiamo illustrato precedentemente<sup>29</sup>. Il territorio da noi preso in esame è dunque testimone dell'ampio sviluppo di associazioni di Disciplinati in età moderna, soprattutto nell'Alta Val di Vara (Sesta Godano, Varese Ligure, Zignago) e nel XVI secolo, parallelamente allo scisma protestante e alla conseguente Riforma Cattolica. Un altro dato che ben si allinea alla tendenza nazionale è la totale assenza di Disciplinati all'interno di chiese parrocchiali, cosa che conferma l'attitudine a utilizzare

<sup>29</sup> Riguardo i Disciplinati, si rimanda a Meersseman, *op. cit.*; R. Morghen, *Ranieri Fasani e il movimento dei Disciplinati*, in *Il movimento dei Disciplinati nel settimo centenario dal suo inizio, Perugia 1260: convegno internazionale, Perugia 25-28 settembre 1960*, Perugia 1962, pp. 29-42; G. Alberigo, *Contributi alla storia delle confraternite dei Disciplinati e della spiritualità laicale nei secc. XV e XVI*, in *Il movimento dei Disciplinati nel settimo centenario dal suo inizio, Perugia 1260: convegno internazionale, Perugia 25-28 settembre 1960*, Perugia 1962, pp. 156-252; G. Cecchini, *Flagellanti*, in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, vol. IV, Roma 1975, pp. 60-72.

come sede un oratorio o un ospedale. Questo secondo caso è rappresentato dai Disciplinati della Beata Maria Annunziata a Brugnato, che gestivano l'ospedale di Sant'Antonio, dedicato alla cura dei poveri e degli infermi.

Se i Flagellanti sono una delle confraternite più significative per l'Italia medievale e moderna, certo non si può affermare che siano però l'unica. Anche quella del Santissimo Sacramento (così ribattezzata solo in epoca tridentina, ma all'inizio intitolata confraternita del Corpo di Cristo) è infatti ben rappresentata in Val di Vara (Media e Alta) soprattutto nei secoli XV e XVI, a conferma del fatto che essa vede dilatarsi la propria fortuna proprio in quel momento storico anche e soprattutto grazie a Carlo Borromeo, che la promosse insieme a quella dei Disciplinati. Attività precipue di questa *fraternitas*, profondamente inserita nelle strutture ecclesiastiche parrocchiali, sono la cura dei moribondi e le solenni processioni del *corpus domini*<sup>30</sup>.

Per quel che riguarda le varie confraternite intitolate al Santo Rosario, è possibile constatare l'attestazione della loro esistenza tra i secoli XV e XVII; ciò combacia con la storia nazionale di questo modello di confraternita, che compare nell'ultimo ventennio del Quattrocento con statuti di ispirazione domenicana. I devoti del Santo Rosario si pongono come "elementi di una grande alleanza universale di preghiera fondata sulla fruizione collettiva dei meriti guadagnati attraverso la recita settimanale del salterio mariano"<sup>31</sup>, anche se con il trascorrere del tempo e con l'ampliarsi della loro popolarità, soprattutto in territori rurali, essi finiscono con l'adattarsi, agli schemi di qualsiasi altro sodalizio confraternale.

Non deve nemmeno stupire la presenza di confraternite di Santa Croce (esclusivamente in Bassa Val di Vara), che dal XV secolo in poi, sviluppatasi soprattutto in aree padane con accentuato carattere anticlericale, diventano popolari nelle aree rurali, mantenendosi intatte fino al rilancio di età tridentina.

<sup>30</sup> Zardin, *op. cit.*, p. 108.

<sup>31</sup> Zardin, *op. cit.*, pp. 108-109.

Sappiamo inoltre che le confraternite svolgono anche compiti assistenziali, oltre a dedicarsi alla salvezza spirituale della comunità a cui appartengono. Spesso infatti la loro sede è un ospedale, come abbiamo già ricordato per i Disciplinati di Santa Maria Annunziata a Brugnato, ma non è certo cosa rara che i confratelli si occupino personalmente di persone ai margini della società, come condannati a morte o prigionieri. A questo proposito è interessante soffermarsi sul caso di Costola, che testimonia la presenza di un sodalizio confraternale intitolato alla Trinità: le *fraternitates* trinitarie, nate nel Duecento, si diffondono in maniera cospicua soprattutto dal Cinquecento in poi e hanno come scopo principale l'opera di redenzione dei fedeli (sia confratelli che consorelle, tenuti a versare una tassa annuale all'Ordine) e la liberazione di *captivi*, spesso offrendosi volontariamente in ostaggio al posto loro<sup>32</sup>. Ciò è confermato dal nome completo dell'associazione di Costola, "confraternita della Santissima Trinità e della Redenzione dei Prigionieri".

Parlando del Seicento, abbiamo cercato di mettere in luce una mentalità collettiva molto sensibile all'idea della morte e il relativo fiorire di compagnie focalizzate proprio su questo aspetto; è in tal modo che anche nella Media Val di Vara troviamo, nel XVII secolo, alcune confraternite dedicate al Suffragio e anche una, a Rocchetta, intitolata alla Buona Morte.

Anche sulla tendenza delle confraternite liguri a strutturarsi in casacce la Val di Vara non costituisce un'eccezione. Abbiamo infatti almeno tre esempi di questo costume, rispettivamente a L'Ago, Porciorasco e Castello di Carro. E ancora tre è il numero degli oratori (confraternita del Suffragio a Brugnato, della Buona Morte a Rocchetta e della Santissima Trinità a Costola) che si aggregano a confraternite romane omonime nel XVII e XVIII secolo. Tale fenomeno esplose alla fine del Cinquecento e si protrasse per tutta la durata della vita delle *fraternitates*, coinvolgendo quasi tutte le associazioni laicali. Lo scopo è quello di lucrare sulle indulgenze di cui fruiscono i confratelli a cui ci si

<sup>32</sup> G. Cipollone, *Trinitari*, in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, vol. IX, Roma 1975, p. 1338.

affilia<sup>33</sup>. Sono particolarmente numerose le aggregazioni all'Arciconfraternita romana della Santissima Trinità de' Pellegrini, testimoniate proprio dall'atto di unione ad essa compiuto dalla confraternita di Costola il 26 giugno 1670.

Passiamo ora a dare conto della distribuzione territoriale delle confraternite. Nell'Alta Val di Vara la concentrazione del fenomeno è indubbiamente maggiore che altrove, soprattutto per quanto concerne il comune di Sesta Godano e quello limitrofo di Varese Ligure, mentre si nota una totale assenza di *fraternitates* nel comune di Carrodano. Se però si procede con un conteggio del numero di confraternite, si ricava che la Media Val di Vara ne presenta uno quasi identico, con la differenza che in questa zona i sodalizi sono distribuiti in maniera più equa. La Bassa Val di Vara invece si distingue per un minor numero di confraternite rispetto ad Alta e Media Val di Vara, ma offre come dato interessante l'esclusiva presenza di compagnie di Disciplinati e di Santa Croce, con la sola eccezione di Bolano.

#### Distribuzione per comune:

Comune	Numero	Percentuale
Sesta Godano	12	18%
Varese Ligure	11	17%
Rocchetta di Vara	8	12%
Borghetto di Vara	7	11%
Calice al Cornoviglio	5	8%
Pignone	5	8%
Follo	4	6%
Riccò del Golfo	4	6%
Beverino	2	3%
Brugnato	2	3%
Maissana	2	3%
Bolano	1	2%
Carro	1	2%
Zignago	1	2%

Da quanto detto fino ad ora emerge chiaramente il fatto che la Val di Vara non costituisce un caso anomalo all'interno del panorama confraternale italiano, ma anzi ne riflette fedelmente le tendenze generali. Tuttavia, limitando lo sguardo alla valle, emergono domande che meriterebbero certamente un approfondimento degli studi. Prima di tutto, la differente dislocazione delle confraternite nel territorio, con una posizione peculiare rilevabile in alta Val di Vara, è indice di un diverso ruolo politico e diverso rilievo economico giocato da questa zona nel corso dell'età moderna? La scarsità di attestazioni riscontrata nella bassa valle a quali ragioni invece risponde? Forse a una precoce ed estesa influenza locale di alcune tipologie confraternali? E infine vi è una relazione tra questa estesa e capillare presenza di oratori e confraternite e la costruzione di dimore signorili della medesima epoca riscontrata in diversi paesi della valle? Il recupero di dati su queste confraternite, da operare ovviamente negli archivi di stato e diocesani della Liguria, e l'incrocio di tali dati con quelli relativi all'investimento costruttivo da parte di famiglie di ceto sociale elevato in palazzi, cappelle e oratori potrebbe, crediamo, illuminare un periodo importante della storia della Val di Vara.

<sup>33</sup> G. Cecchini, *Flagellanti*, in *Dizionario*, cit., p. 71; C.F. Black, *Italian Confraternities in the Sixteenth Century*, Cambridge 1989, pp. 72-74.

## Appendice

### *Edizione di due statuti della confraternita del Suffragio di Stodomelli*

All'interno dell'archivio della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Stodomelli (comune di Rocchetta di Vara), sono conservati due manoscritti cartacei appartenenti alla confraternita del Suffragio. Testimoni sostengono che il manoscritto che contiene lo statuto più antico, probabilmente del 1657, si troverebbe in Inghilterra presso privati, ma non sono state trovate altre informazioni in proposito.

#### **Manoscritto A:** descrizione

Lo statuto è stato scritto nel 1748 e poi fascicolato nel 1790. Esso si presenta come un fascicolo cartaceo di cm. 29x9,7, cucito, con copertina in cartone leggero blu e 16 fogli, di cui il 16r.v. è bianco. Il testo contiene i capitoli, copiati e adattati nel 1748, della confraternita del Suffragio di San Pietro Martire di Stodomelli sorta nel 1657. Sulla copertina appare la seguente scritta, di mano settecentesca: "Capitoli fatti l'anno 1657. Capitoli che apparteneva al tempo prima della smembramento della chiesa di Stodomelli con Cavanella 1790".

Il testo nei fogli 1r.v. è di altra mano rispetto al testo che segue ed è stato aggiunto nel 1787. Al foglio 2r. è presente il disegno di un ostensorio con due fiori a lato, probabile simbolo della confraternita.

#### **Manoscritto B:** descrizione

Il documento si presenta come un fascicolo cartaceo di cm. 30,8x10,5, cucito, con copertina in cartone leggero blu e 13 fogli, di cui bianchi 1v. e 13r.v. Sulla copertina c'è un ritaglio di carta chiara incollato con la scritta "Capitoli della veneranda confraternita del Suffragio eretta sotto il titolo di S. Pietro Martire nell'Oratorio di Stodomelli 1791", con probabile scrittura dell'Ottocento. Ai fogli 1r. e 12v. sono presenti timbri della parrocchia di Stodomelli (un ovale contenente al suo interno San Giovanni con agnello ai piedi e intorno la scritta "Parrocchia di Stodomelli") mentre il foglio 12v. mostra altre due tipologie di timbri (due ovali con la Vergine e il Bambino al centro e una scritta non leggibile intorno, tre quadrati con un monogramma non identificabile con sicurezza, ma forse formato dalle lettere P e S).

I due manoscritti contengono sostanzialmente lo stesso testo: solo, rispetto ad A, B risulta essere più sintetico in molte parti, ma più det-

tagliato nelle questioni che, evidentemente, erano più sentite al momento della trascrizione; inoltre la lingua di B appare più scorrevole e fluida rispetto alla sintassi spesso involuta di A. Da notare è anche la sistematica correzione del termine prettamente ligure "casacia" in "oratorio" da parte di B. Molto probabilmente i due testi non dipendono l'uno dall'altro, ma potrebbero essere entrambi copie e riadattamenti di un altro manoscritto più antico (forse già del 1657): A è stato approntato e riadattato nel 1748, con aggiunte del 1752 e del 1787, e poi fascicolato nel 1790. B presenta in copertina la data del 1791, anno della probabile nuova stesura e dell'adeguamento dello statuto, di cui il presente testo potrebbe essere la copia del 1829, trascritta da Alessandro Giovanni Antonio Pini nel 1879, come si legge nel foglio 12v.

Nella trascrizione dei testi la punteggiatura e le maiuscole sono state modernizzate, le rare abbreviazioni sciolte, mentre non sono state corrette le differenze di scrittura delle parole rispetto all'italiano moderno. Le sottolineature, volte a dare importanza a certe parole (per esempio l'espressione latina ipso facto o i nomi delle preghiere) sono state mantenute.

Le parti in B che modificano A e viceversa sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti in A non presenti in B e viceversa sono in corsivo.

Le parentesi unciniate integrano parti mancanti di testo, quelle tonde contengono parole di lettura dubbia, i numeri all'interno delle parentesi quadre indicano il cambio di foglio. Gli asterischi indicano presenza di lettere non leggibili o non identificabili.

A

[1r.] Capitolo aggiunto<sup>1</sup> col consenso del priore e vice priore e dalla maggior parte de' fratelli l'anno 1787 a di 7 giugno giorno del Corpus Domini.

Noi priori della veneranda compagnia del Santissimo Suffragio di Stadomelli, eretto sotto il titolo di S. Pietro Martire, con la congregazione di tutta la confraternita, riflettendo al misero stato delle povere anime del purgatori<o> come zelanti per raggion della carità, della salute delle medesime anime ed utile, vogliamo ed intendiamo con vigore del presente capitolo che niuno priore abbia ardire di accetta<r> alcun'estero in questa veneranda confraternita senza il consenso della maggior parte de' fratelli, ed accettati debbano pagare lire quatro moneta di Genova se sar<an>no passati gli anni 20, e non passati i quali debbano pagare lire due e p<iù> soldi dodici ogni anno come costa da capitolo 29, pagina 7, e se saranno ecclesiastici debbano celebrare mes<se> quatro e dare in mano d<el priore>[1v.] il consenso, e se poi li priori di quell'anno averanno ardire di accettare alcun forastiere, come sopra debba pagare del proprio in forza del pregante, e tante imbedicendo e sia oservato.

[2r.] Anno 1748: li 11 aprile giovedì santo Capitoli della veneranda confraternita del Santissimo Suffragio eretta sotto il titolo di S. Pietro Martire di Stadomelli. Fatti sin' dal 1657 e recopiati et con miglior chiarezza adattati alla sudetta confraternita sotto il priorato del Signor D. Agostino Nardi e Benedetto Beverinotti priori del 1748.

[2v.] altro capitolo a pagina 13 aggiunto

[3r.] Dell'elezione del priore, e vicepriore: Cap. 1<sup>2</sup>:

B

[1r.] Originale anzi era copia Capitoli della veneranda confraternita del Santissimo Suffragio eretta sotto il titolo di S. Pietro Martire nell'oratorio di Stadomelli, l'anno del Signore 1791 come da Bolla di P. P. Pio Sesto di gloriosa ricordanza.

Papa Pio VI Braschi obiit l'anno 1799 e fù nominato l'anno 1774.

[1v.] pagina bianca

[2r.] Dell'elezione del priore Cap. 1

Per fare l'elezione del priore e vice priore della confraternita del Santissimo Suffragio eretta sotto il titolo di S. Pietro Martire di Stadomelli, tutti i fratelli di essa dovranno, inginocchiati verso l'altare, far breve orazione e cantare il *Veni Creator Spiritus* per essere illuminati dallo Spirito Santo, acciò possano eleggere persone idonee a tal carica; e poscia, chiamati ad uno ad uno, portarsi a dare il loro voto segreto al priore o vice priore se saprà scrivere, e non sapendo scrivere

A

Per fare l'elezione del priore e vicepriore della confraternita del Santissimo Suffragio, eretta sotto il titolo di S. Pietro martire di Stadomelli, debbano gli fratelli tutti di essa, inginocchiati verso l'altare, far breve orazione, acciò, illuminati dallo Spirito Santo, possino ellegere persone idonee a tal carica; e poi chiamati ad'uno ad'uno debbano andare a dare il loro voto segreto al priore o vicepriore se saprà scrivere, e non sapendo scrivere al loro cancelliere, quale debba scrivere fedelmente e segretamente tutte le voci datte alli nominati <a> detta carica, e poi quelli due <che> avranno hauto maggior numero <di> voci siano priore e vicepriore, e le piu voci al priore e le me<no> al vicepriore; e debbano il priore <e> vicepriore prima di otto giorni che spiri il loro respetivo uf<fizio> fare detta nova elezione, e deb<bano> entrare in ufizio li priore e vicepriore novi il giorno di S. Antonio da Padova, che è alli 13 di giugno, respetivamente ogn'an<no> gli predecessori e loro massari siano obligati dare conto alli successor<i>. Subito la prima festa che seguirà li 14 giugno, acciò ogn'uno p<os>sa esercitare la sua cura, e <più> quello che abisogna per utile [3v.] regimento di detta compagnia sotto la pena di lire 4 applicate alla casacia di detta compagnia da incorersi ipso facto, e debbano essi uficiali conservare nella casacia gli danari di detta compagnia, e se in fine della loro cura dal conto apparirà restar debitori per il loro maneggio, debbano sodisfare a detto debito prontamente sotto pena di pagar soldi 20 per ogni mese, che staranno a sodisfare detto debito, applicati a detta casacia, e nel prendere il possesso si canterà il Te Deum Laudamus.

B

al *parroco*, qual debba fedelmente e segretamente scrivere tutte le voci date alli nominati a detta carica, e quindi quelli due che avranno avuto maggior numero di voci sieno eletti in priore e vice priore, cioè quello da più voci in priore e quello da meno voci in vice o sotto priore. *Niuno pero potrà essere eletto in priore che non avrà compiti gli anni 25, e tanto il priore quanto il sotto priore prima d'otto giorni [2v.] che spiri il loro officio dovranno fare eseguire detta nova elezione, che resta fissata per li dì dell'ottava del Corpus Domini di ciascun anno, ed entrar dovranno in officio i nuovi priori e sotto priori dieci giorni dopo la detta elezione, e respettivamente ogni anno i predecessori e loro massari saranno tenuti dar conto ai successori entro il termine di giorni 15 dalla anzidetta nuova elezione. Che se dal resoconto i cessati priori, o sotto priori appariranno essere debitori, dovranno tostamente sborsare in mano dei nuovi la somma di che risulteranno in debito; menocché per altro il risultato debito non fosse proveniente da somme non ancora esatte per giuste e legittime cause. Nel qual caso i nuovi priori potranno loro concedere una proroga, che non potrà eccedere i giorni 30 dalla nuova elezione ad aver pagato ed essato il risultato debito. Il tutto sotto [3r.] la pena di genovesi lire 4 applicabili alla cassa della compagnia, oltre il frutto da pagarsi respettivamente in ragione del cinque per cento nel caso che il detto pagamento venisse ritardato oltre a tempo prefisso alla concessa proroga. Come pure incorrerà nella multa delli già detti genovesi lire 4 chiunque detto priore o rifiutasse tal carica. Che se per disavventura avvenisse che il nuovo priore passasse all'altra vita nel corso del suo servizio, in questo caso il sotto priore subentrerà in luogo del priore. I denari poi di detta compagnia dovranno conservarsi nella cassa apposita della medesima, e nel prender possesso si canterà il Te Deum.*

A	B
<p>Della elletione degl'altri ufficiali Cap. 2: Li moderni priore<sup>3</sup> e vicepriore debbano elegere li loro massari, due pacifica&lt;to&gt;ri, due visitatori d'infermj due &lt;ser&gt;genti, ed un portinaio, quali ufiziali &lt;sa&gt;rano in ufizio per un'anno respettivamente, &lt;e&gt;t il priore e vicepriore non possano &lt;di n&gt;ovo essere eletti a tal carica salvo passati anni tre quando saranno usciti di uficio, e gli altri un'anno. &lt;Li&gt; quali ufficiali debbano esercitare il loro uficio rettamente, et osservare li capitoli di detta compagnia, e rendere conto alli successori di tutto quello che averanno in loro tempo imborcato e speso, e di piu consignare per inventario li mobili di detta casaccia.</p>	<p>Cap. 2 Dell'elezione degli altri ufficiali I moderni priore, e sotto priore devono eleggere il loro massaro, due pacificatori, due visitatori d'infermi, due sergenti ed un portinaio. Il priore e sotto priore né potranno essere rieletti se non dopo [3v.] l'intervallo d'anni 3, e delli ufficiali dovranno esercitare il loro ufficio rettamente ed osservare i capitoli di detta compagnia e render conto ai successori di ciò avranno introitato e speso nel termine soprassegnato al cap. 1.</p>
<p>&lt;D&gt;el ufizio del cancelliere Cap. 3 [4r.] Dal cancelliere di detta compagnia debbano essere scritti tutti i nomi fedelmente al libro delli uficiali d'ogni priorato, che deliberationi fatte dai fratelli, li ordini, condanne e penitenze fatte e datte dalli ufiziali, come l'anno concesse. Di piu debba scrivere al libro di tutti i descritti gli nomi dei novizij, con notare accanto il nome, l'anno del loro ingresso, e doppo il nome l'anno in cui moriranno. Dinoterà al libro delle spese tutte le spese che in ogni priorato si faranno per mantenimento di detta compagnia, il conto che ogni priore e vicepriore darà alli successori. Di piu noterà al libro dei legati tutti i legati, beni, redditi, elemosine et altra spetanti a detta compagnia, e&lt;t&gt; anco l'inventario de<sup>4</sup> mobili di detta compagnia. Di piu ogni priorato farà formare dal suo cancelliere la lista dell'&lt;i&gt; nomi di tutti i fratelli e sorelle per potere riscotere le offerte, e dette liste sinfileranno in filza et anco si conservera in detta filza de ricordati al priore et altre scrittura&lt;re&gt; spetanti a detta compagnia.</p>	<p>Cap. 3 Dell'ufficio di cancelliere Dal cancelliere devono essere fedelmente scritti tutti i nomi degli ufficiali d'ogni priorato, le deliberazioni fatte dai fratelli, gli ordini, condanne e penitenze date dagli ufficiali, come le hanno concesse, e come sono state eseguite. Devonsi notare nel libro di tutti i descritti i rispettivi nomi de novizi, notando prima il cognome e nome, l'anno del loro ingresso, e poscia il cognome e nome, e l'anno pure in cui morranno. Scriverà in libro apposito tutti gli introiti e spese che si faranno in ogni priorato per mantenimento della compagnia, ed i conti che ogni priore e sotto priore daranno ai rispettivi successori. [4r.] Noterà al libro de legati i legati, beni, redditi, ed altro spetanti a detta compagnia ed anco l'inventario dei mobili della medesima. Ogni priorato farà pur formare dal suo cancelliere la lista de nomi di tutti i fratelli e sorelle per potere riscontrare e riscuotere le offerte, e detti libri, ossia liste, ed anco le altre scritte si metteranno in filza. <i>Promulgherà quatro volte all'anno le indul-</i></p>

A	B
<p>Del massaro Cap. 4<sup>5</sup>: Il massaro habbi cura di apprire e serrare la casacia e tenerla netta, et anco sij sacrestano delle robbe che sono in detta casacia, e le sudette sijno sotto la di lui cura e di piu habija oportuno braccio di litigare contro quelli debitori che non voless&lt;e&gt;ro sodisfare a detta compagnia, [4v.] e riscoterà e farà le ricevute dell'autorità del priore.</p>	<p>genze, e privilegi pontificj, cioè il giorno di Pentecoste, il secondo dopo la natività di Gesù Cristo Signore Nostro nella festa di tutti i Santi e nella domenica frà l'ottava della natività di Maria Santa<sup>6</sup>.</p> <p>Del massaro Cap. 4 Il massaro avrà opportuno braccio di litigare quando fosse assolutamente necessario contro que debitori che non volessero soddisfare la compagnia, e riscoterà e farà le ricevute d'ordine del priore.</p>
<p>De pacificatori Cap. V: Li pacificatori debbano esercitare il loro ufficio con carità almeno una volta il mese, investigare se fosse qualche discordia fra alcuni de fratelli e procurare di farli pacificare, e, non potendo, debbano farne parte al priore, acciò sia osservato et adempito il capitolo decimo quarto.</p>	<p>Dei pacificatori Cap. 5 I pacificatori debbono esercitare il loro ufficio almeno una volta al mese, investigare [4v.] se ci fosse qualche discordia trà fratelli e procurare di farli pacificare, e, non potendo, debbano farne parte al priore, acciò sia osservato ed adempito quanto prescritto nel capitolo 14.</p>
<p>De visitare gl'infermi Cap. VI<sup>6</sup>: Li visitatori degl'infermi debbano invigilare per sapere se vi sono fratellj amalati e visitarli, e procurare che siano reficiati dei Santissimi Sacramenti, et ancora se fussero miserabili debbano darne notitia al priore acciò gli faccia qualche elemosina delli danari della casseta, e morendo qualche fratello debbano procurar sij vestito della cappa, con &lt;l&gt;a disciplina a parte destra, con la corona in mano, e le braccia sul petto in croce e coperto della copertina di detta casacia fatta per detto uso.</p>	<p>Del visitare gli infermi Cap. 6 I visitatori degli infermi debbono invigilare se vi siano fratelli ammalati e visitarli, e procurare che siano reficiati de Santissimi Sacramenti, e se fossero miserabili debbano darne notizia al priore acciò faccia loro qualche elemosina da denari della cassa, e morendo qualche fratello deggiono procurare sia vestito della cappa, corona in mano, a braccia sul petto.</p>
<p>Delli sergenti Cap. 7: Li sergenti debbano dirigere la processione, a che in essa li fratelli et tutti gli altri,</p>	<p>Dei sergenti Cap. 7 I sergenti debbano dirigere le processioni, acciocché in esse i fratelli e tutti gli altri,</p>

A	B
<p>massime le donne, vadano in regola a due a due e con divozione, e se alcuno non vorrà star in filla [5r.] o userà mal termine di parole, da detti sergenti gli sia datta una penitenza condegna.</p> <p>Dell'autorità del priore Cap. 8<sup>7</sup>: Ogni fratello sij obligato ubidire al priore e vicepriore in cose appartenenti alla compagnia, e chi non ubidirà e contrafarà alli capitoli sija subito casatto e gli sia datta una condegna penitenza, et il contrafacente debba riceverla con humilità.</p> <p>Dell'ubidienza Cap. 9: Chichesia de fratelli non debba partire di casacia senza licenza del priore, ma firmati al suo luogho et assistere alla residenza sino alla fine per sentire quel tanto che dirà il priore, e varrà ricordare cose aspetanti a detta compagnia, et il portonaio non debba lasciare uscire alcuno senza licenza del priore, altrimenti facendo gli sia datta una penitenza congrua.</p> <p>Come li fratelli debbano conversare insieme Cap. X<sup>8</sup>: Li fratelli della compagnia siano obligati venire alla casacia tutte le prime e terze domeniche d'ogni mese per sentire la Santa messa e l'uffizio della Beata Vergine Maria, et anco la matina della commemoratione di tutti i morti con fare orazione per li [5v.] bisogni spirituali<sup>9</sup> e temporali et per l'anime dei defonti che sono nel purgatorio, et ogni fratello debba essere convenuto alla casaccia al terzo segno della campana et ognuno vadi al suo luogo e faccia orazione.</p> <p>Di sentire messa, e digiunare Cap. X Ogni fratello e sorella sij obligato udire la S. messa tutte le domeniche e feste di pre-</p>	<p>massime le donne, vadano con [5r.] con regola a due a due e con divozione. E se alcuno non vorrà stare in fila ed userà mal termine di parole da detti sergenti, gli sia data una penitenza condegna.</p> <p>Dell'ubbidienza Cap. 8 Chichesia de fratelli non debba partire dall'oratorio senza licenza del priore, ma fermati a loro luogo assistere alla residenza sino alla fine per sentire quel tanto che dirà il priore, ed il portinaio non debba lasciare uscire alcuno senza licenza del priore, altrimenti facendo gli sia data condegna penitenza.</p> <p>Dell'autorità del priore Cap. 9 Ogni fratello sia obligato ubidire al priore e sotto priore in cose spetanti alla compagnia, e chi non ubidirà e contrafarà ai capitoli sia subito cassato e gli sia data una penitenza congrua, ed il contrafacente debba riceverla con umilità.</p> <p>Come i fratelli debbano conversare insieme Cap. 10 I fratelli della compagnia siano obligati venire all'[5v.]oratorio la mattina di tutte le domeniche e feste di precetto, recitare matutino, le lodi e le ore dell'ufficio della Beata Vergine, e chi non sà leggere la terza parte del rosario ed altre preci.</p> <p>Dell'udire la S. messa Cap. 11<sup>28b</sup> Ogni fratello e sorella sia obligato udire</p>

A	B
<p>cetto, e se vi sarra predica la debba udire et anco debba digiunare le quatro tempore dell'anno e tutte le vigilie di preceto e la quadagesima, et ogni giorno dire cinque Pater e cinque Ave Maria, confessati e comunicati alla Pasqua di resurrectione, e, venendo Giubilei, la prima domenica di ottobre e la festa di S. Pietro Martire, e si debbano confessare altri tempi secondo la divozione d'ognuno.</p> <p>Della vita delli fratelli Cap. XII<sup>10</sup>: Chichesia de fratelli sia obligato servare la fede della sua moglie, e chi non ha moglie debba vivere castamente, e chi contrafarà in alcun modo che venga scandalo alla compagnia sia a quel talle abbrugiada la capa avanti la porta della casa[6r.]cia, e di piu gli sija datta da ogni fratello una disciplinata con il flagello su la schiena nuda, et alcuno non debba giocare a dardi o ad altro gioco illecito, e fuggire la conversatione delli uominj di cattiva vita e forfanti.</p> <p>Di sepelire i morti Cap. 13: Morto un fratello o sorella della compagnia, siano obligati tutti i fratelli radunarsi alla casacia, a vestirsi della cappa, a partirsi processionalmente dalla detta casacia, et andare alla casa del morto e poi accompagnarlo alla sepoltura, facendo orazione per l'anima di quel defonto; et ogni fratello e sorella siano obligati a recitare dodici Pater e dodici Ave Maria per l'anima del morto, et intorno al cadavere debbano essere 8 torce bianche in peso libre una portate da 8 fratelli di detta compagnia, tenendole acese dalla casa del morto sin che se li dia sepoltura, et anco, morto un fratello o sorella, debba il massaro mandare un candelo di oncie 2, dico due, alla casa del morto per tenerlo aceso intorno al cadavere.</p>	<p>la S. messa tutte le domeniche e feste di precetto, ed ascoltare la predica, se vi sarà.</p> <p>Della vita dei fratelli Cap. 12 Chichesia de fratelli sia obligato a servare fede alla sua moglie, e chi non l'ha debba vivere castamente, e chi, a ciò contrafacendo, farà che in alcun modo non venga scandalo alla compagnia sia immediatamente cancellato dalla medesima.</p> <p>Di sepellire i morti<sup>29c</sup> Cap. 13 Morto un fratello od una sorella della compagnia, siano obligati tutti i fratelli radunarsi nell'oratorio [6r.] e vestirsi di cappa, partirsi processionalmente dal detto oratorio e andare alla casa del morto, e poi accompagnarlo alla sepoltura, facendo orazione per l'anima del defunto. Ogni fratello e sorella sia tenuto recitare dodici Pater, Ave e Requiem per l'anima del morto o della morta, ed intorno al cadavere debbano essere numero 8 otto torce bianche di libre una almeno cadauna, portate da altrettanti numero 8 fratelli della compagnia, tenendole accese dalla casa del morto o morta medesima, finche ne sia fatta l'inumazione, alla quale dovrà essere accompagnato dai medesimi fratelli e sorelle processionalmente, precedendo la croce</p>

A	B
<p>Di rimuovere le discordie Cap. 14: Se sarà odio o mala volontà o discordia tra fratelli della compagnia, li pacificatori [6v.] con carità procurino di ridurli alla pace di buon cuore, e se saranno ostinati gli sia dato termine otto giorni a pacificare insieme, e se nel detto termine non verranno alla pace vera e reale, siano ipso facto cassati dalla compagnia, e non posino esser riacetati se non passati mesi sei, e che allora debano paghare lire quattro.</p>	<p><i>d'argento e facendo orazione come sopra.</i> La fabbriceria sarà pure tenuta mettere intorno al cadavere una torcia simile alla detta e tenerla accesa come sopra. I fratelli inoltre nella prima festa di precetto dopo l'interro del morto o della morta siano tenuti, e le sorelle ugualmente, radunarsi nell'oratorio, e quivi ognuno che saprà leggere canterà l'ufficio intiero de morti, cioè i tre notturni colle lodi e preci finali per l'anima del defunto; ed ognuno che non saprà leggere dovrà [6v.] recitare tutto intiero il rosario della Beata Vergine, cioè tre volte la solita corona ed altre preci, ne dovrà quindi partirsi finche non sarà terminato il detto ufficio.</p>
<p>Della decima de fratelli Capitolo XV: Ogni fratello, e sorella siano obligati nel giorno del loro ingresso pagare alla detta compagnia soldi dodici 12 per il loro noviziato, di piu per ogni priorato, paghino soldi dodici li fratelli per ogni fratello, e quelli fratelli, che mancheranno a sepolire li morti della compagnia debbano pagare al massaro soldi cinque per ogni mancanza, e se non pagheranno, il massaro sij obligato a fargli prendere il pegno mentre non sijno legitimamente impediti. Agionta al sudetto capitolo per consenso di tutta la compagnia e di più si agionga, che quelli fratelli, che aspetano li morti a Stodomelli non siano scusi dalla pena delli soldi cinque, ma che debbano venire alla propria casa del defonto sotto la pena come sopra, e se mancheranno poi alle processioni generali come ne costa dal capitolo decimo primo solo pagheranno soldi cinque di pena per ognuno.</p>	<p>Cap. 14 Di rimuover le discordie Se sarà odio o discordia frà fratelli della compagnia, i pacificatori con carità procurino di ridurli alla pace, e se saranno ostinati sia loro dato termine 8 giorni a pacificare insieme, e se nel detto termine non veranno alla vera pace, siano cancellati dalla compagnia; chiunque verà cassato non possa essere riacettato se non dopo l'intervallo di mesi 6 sei, ed avrà pagata una multa di lire quatro genovesi applicabili alla cassa della compagnia.</p>
<p>[7r.] Di riscotere le decime Capitolo 16: Se il priore, vicepriore e massaro durante</p>	<p>Della decima de fratelli Cap. 15 Ogni fratello sarà obligato, nel giorno del suo ingresso, pagare alla compagnia soldi dodici 12 di Genova per il suo noviziato, come pure annualmente ad ogni priorato; e le sorelle saranno tenute a pagare un cocchio grano per ciascuna nel giorno come sopra, [7r.] come pure ad ogni priorato<sup>30d.</sup></p>

A	B
<p>il loro respetivo ufficio non averanno riscosse le offerte, et i legati, rediti maturati in loro tempo, siano obligati nel fine del loro ufficio a pagar del proprio in tutto quello che averanno maneggiato.</p>	<p>Del riscuotere le decime ed altri redditi Cap. 16 Se il priore e sotto priore e massaro durante il loro rispettivo ufficio non avranno riscosso le offerte, i legati, e redditi maturati in tempo, siano obligati nel fine della loro cura e nel tempo assegnato dal capitolo 1° a pagare del proprio.</p>
<p>Di pagar le decime Capitolo 17: Che ogni fratello e sorella ogni sei mesi debbano aver pagato le loro offerte, legati, e rediti dentro il termine di detto priorato, altrimenti sijno cassati da detta compagnia; e non posino di novo esser accetati salvo passati mesi sei, e che prima paghi; et occorendo che alcuno resti cassato per non aver pagato, come sopra, possa quelle essere astretto al pagamento benche fosse cassato.</p>	<p>Di pagar le decime Cap. 17 Che ogni fratello e sorella ogni sei mesi debbano aver pagate le loro offerte, legati, e redditi, altrimenti siano cassati, e non possono essere riacettati se non dopo sei mesi ed avere prima pagato. E se qualcuno fosse cassato e non volesse più rientrare nella compagnia, sarà nonostante tenuto a soddisfare ciò che fosse debitore.</p>
<p>De debitori Capitolo 18: Non possa alcun fratello essere eletto priore ne vicepriore della compagnia se il detto sarà debitore a detta compagnia per piu di soldi venti per sue offerte, o legati, o mancanze, o altra cosa per forza di questo capitolo.</p>	<p>Dei debitori<sup>31e</sup> Cap. 18 Non possa alcun fratello essere eletto priore ne sotto priore se sarà debitore alla compagnia oltre la somma di soldi venti; e chichesia de priori che [7v.] venisse scoperto d'inganno o frode sugli introiti o spese di sua amministrazione non potrà più essere eletto a tal carica e sarà cassato dalla detta compagnia.</p>
<p>8rDel silenzio Cap. 19<sup>11</sup> Che alcuno non debba parlare nella casacia con voce alta se prima non dirà <u>Ave Maria</u>, e che alcuno non debba dire parole ingiuriose contro altri in detta casacia e che non manifestano fuori quello che si fa e si dice in detta casacia, e che niuno debba andare a baciare li piedi del Santissimo Crocifisso con arme a canto, e chi contrafarà in dette cose gli sia datta una</p>	<p>Del silenzio Cap. 19 L'elezione e qualunque altra adunanza degli ufficiali si faccia nel nostro oratorio posto in Stodomelli, ed occorendo di trattare qualche cosa concernente alla compagnia debbono i fratelli tutti radunati nel detto oratorio stare col dovuto rispetto, ne mai parlare senza dir prima <u>Ave Maria</u> previo il permesso del priore; e che nessuno debba dir parole ingiuriose</p>

A	B
penitenza condegna ad arbitrio del priore, e se la terza volta non si emenderanno, siano ipso facto cassati dalla compagnia.	ne manifestar fuori quello che fà in detta adunanza, e che niuno debba andare a baciare i piedi del Santissimo Crocifisso non con armi a canto, e chi contrafarà a dette cose gli sia data una condegna penitenza ad arbitrio del priore, e la terza volta, se non si emenderanno, siano <u>ipso facto</u> cassati dalla compagnia.
Di legere li capitoli Capitolo XX: Che ogni priore in suo tempo sij obligato due volte a leggere, o far legere, i capitoli alla presenza delli fratelli tutti, acciò ognuno sappi quel che è obligato a fare e dire per conseguire l'indulgenza.	Del leggere i capitoli Cap. 20 Che ogni priore a suo [8r.] tempo sia obligato due volte frà l'anno leggere i capitoli alla presenza di tutti i fratelli, acciò ognuno sappia quello che è obligato a fare e dire per conseguire le indulgenze.
Della chiamata delli fratelli Capitolo XXI <sup>2</sup> : Il priore e vicepriore debbano fare le chiamate delli fratelli alla taoleta, o lista, come meglio gli parrà nelli giorni di festa, e sempre che si dovranno sepolire delli fratelli o sorelle della compagnia, e la mattina della comme[8r.]morazione dei defonti et il giovedì santo e sempre che si farrano processioni generali, e chi sarà absente sia notato alla taoletta con cera e piri; cio è li absenti alle processionj et alla sepoltura de morti, il giovedì santo, il giorno del Corpus Domini, la commemorazione dei morti, la festa di San Giambattista, la nattività della Beata Vergine Maria li 8 settembre siano notati con segni di cera, e le altre feste come le prime e terze domeniche d'ogni mese, e tutte le altre feste che si dirà siano notati con piri. Le cere si metino accanto il nome e li piri doppo il nome, e per ogni segno di cera paghi ciascheduno soldi cinque e per ogni piro denari otto, e chi averà alla taoletta quatro mancanze resti cassato dalla compagnia e non possa esservi rescritto se non passati mesi sei e che paghi come cas-	Della chiamata dei fratelli Cap. 21 Il priore e sotto priore debbono far le chiamate de fratelli nei giorni di tutte le domeniche e feste di precetto, quando si dovranno seppellire dei fratelli e sorelle defunti, la mattina della commemorazione dei defunti, il giovedì santo, le rogazioni e processioni generali, il giorno del <u>Corpus Domini</u> e sua ottava, la festa di S. Giovanni Batista tutelare della parrocchia e la festa di S. Pietro Martire tutelare della compagnia, e chi sarà ritrovato assente senza averne ottenuto per giusto motivo licenza dal priore dovrà pagare la multa che segue a favore della cassa della compagnia, cioè alle processioni generali, rogazioni, giorno del <u>Corpus Domini</u> , il giovedì santo, le due feste dei suddetti tutelari, il dì della commemorazione de defunti, e quando si dovrà seppellire qualche fratello o sorella, pagherà soldi cinque 5 [8v.] di Genova. Le domeniche poi, e le altre feste di precetto pagherà soldi 8 detta moneta; e chi avesse quatro mancanze delle maggiori, cioè dà soldi cinque in un priorato, sia cassato dalla compagnia.

A	B
sato, et ognuno debba pagare dette mancanze o fare prima le sue scuse, se sono aote dal priore e vicepriore, quali debbano anco scusare li vechj, amalati et inabili che non poson intervenire a dette fonzionj per qualche indisposizione corporale.	
Delle processioni <sup>13</sup> Cap. 22: Tutti i fratelli debbano convenire e radunarsi in casacia per fare le processioni solite nelli giorni infrascritti, cioè il giorno del Corpus Domini accompagnando i SS Santissimo Sacramento col capo scoperto, il giorno di San Giambattista li 24 giugno, il giorno della nattività della Beatissima Vergine Maria li 8 settembre, la prima domenica d'ottobre festa del Santissimo Rosario, il giorno di S. Marco visitando la Santa [8v.] Croce al monte dei Barsi, il primo giorno delle rogazioni andando alla croce posta al c**arello. il secondo giorno alla foce di Prado, il terzo giorno al monte dei Barsi detto Calvario, di più le processioni in tempo di Giubileo alle dette processioni, e quando verrà sepolire alcun fratello o sorella della compagnia, tutti i fratelli debbano intervenire vestiti della loro cappa e coperti col capucio senza rivertica, e non altra sopravveste ne capello ne berretta benche piovesse, ma con molta divozione et umiltà con la corona in mano a due a due, e precedendo la bandarola e poi le due aste con torcie acee e poi il Santissimo Crocifisso e per ultimo il priore e vicepriore.	Delle processioni Cap. 22 Tutti i fratelli devono radunarsi nell'oratorio per fare le processioni nei giorni come al capitolo precedente 21, vestirsi della loro cappa con capuccio, senza rivertica ne altra veste, ne capello, ne beretto, ma con divozione ed umiltà, colla corona in mano a due a due, precedendo lo stendardo, e poi le due aste, ossia lampioni, con torce accese ed il Santissimo Crocifisso e per ultimo il priore e sotto priore.
Di metersi la cappa Capitolo 23 <sup>14</sup> : Chi non si vestirà della sua cappa nella casacia ogni volta che si fara processione o si anderà a sepolire de morti e si spolierà fuori di detta casacia, paghi soldi due di pena, ed il priore e vicepriore, contrafacendo a questo capitolo, paghi soldi quattro.	Capitolo 23 Di mettersi la cappa Chi non si vestirà della sua propria cappa ogni qualvolta si faranno processioni e vi saranno fratelli o sorelle defunti da seppellire, pagherà soldi 5 come al cap. 21, niuno eccetuato, e non sarà lecito ad alcuno servirsi della cappa in usi profani,

A	B
	vestirsi di essa per andare in campagna eccettuato nelle occasioni sudette; e perciò resta proibito [9r.] vestirsi e spogliarsi d'abito solo che nel nostro oratorio, e chi contrafarà pagherà come sopra.
Della cappa nella casacia Capitolo 24: Le cappe debbano conservarsi nella casacia e non sia lecito ad alcuno servirsene in usi profanj, ne vestirsi di esse per andare in campagna, eceto nelle processioni e sepelira morti, e perciò resta proibito il vestirsi e spoliarsi di detto abito solo in detta casacia e chi contrafarà paghi come nel capitolo 23 e di piu gli sia data una penitenza dal priore e vicepriore a loro arbitrio.	Del congregarsi nell'oratorio Cap. 24 Prima di recitare l'uffizio della Beata Vergine od il rosario tutte le domeniche e feste dell'anno, e prima di andare ad accompagnare alla chiesa i defunti, e di far le processioni si darà il segno alla campana maggiore, acciò ogni fratello sappia quando debba andare alla chiesa, ossia oratorio.
[9r.] Del congregarsi nella casacia Capitolo XXV Prima di recitare loffizio della Beata Vergine ogni prima e terza domenica d'ogni mese, e tutte le altre feste della Madonna e de santi di preceto, e prima d'andare a compagnare alla sepoltura defonti e prima di fare le processionj si darà il segno con la campana maggiore, acciò ogni fratello sappi quando debba andare alla casacia.	Del giovedì santo Cap. 25 Chi non verà nel suddetto giorno all'oratorio per udire gli ufficj ed assistere alle altre sacre cerimonie non essendo legittimamente impedito, per forza di tutti i capitoli e per consenso già dato da tutti i fratelli, resti <u>ipso facto</u> cassato dalla compagnia.
Del giovedì santo Capitolo 26: Contro li ostinati, e nemici <sup>15</sup> Chi non verrà alla casacia il giovedì santo per udire li ufficj et assistere alla lavanda et altre cerimonie non essendo legittimamente impedito, per forza di tutti i capitoli e per consenso già dato da tuttj i fratelli, resti <u>ipso facto</u> dalla compagnia cassato.	Dei fratelli abitanti fuori Cap. 27 I fratelli e sorelle di questa nostra confraternita non siano obbligati andare ad accompagnare alla sepoltura [10r.] i fratelli forastieri, ma solamente debbano dirli i soliti 12 Pater, Ave, e gli siano fatte celebrare le solite messe 6 fra il termine per quanto sarà possibile di mesi trè.
Delli fratelli habitanti fuori Capitolo 27 <sup>16</sup> : Li fratelli e sorele di questa nostra compagnia non siano obbligati ad andare ad accompagnare alla sepoltura i fratelli fora-	Dei novizi <sup>12f</sup> Cap. 26 Non possono alcun uomo o donna essere accettati o ascritti in detta compagnia sen-

A	B
stieri, ma solamente debbano dirli li soliti 12 <u>Pater et Ave Maria</u> , e li siano fatte celebrare le 6 messe fra un mese, se li eredi di quelli averano sodisfatto cio doveranno detti defonti alla compagnia.	za il consenso del priore e sotto priore e della maggior parte dei fratelli. Non si riceve pero alcuno il quale [9v.] non abbia l'età di anni 16 e non sia già ammesso alla Santissima Comunione, e sia di buoni costumi e non scandaloso, e che sappia bene la dottrina cristiana: che l'uomo abbia sua propria cappa, salvo se fosse miserabile, ed, osservato quanto sopra, il novizio sia condotto nell'oratorio e, premesse le cerimonie ordinate ai novizi, sia vestito della cappa, gli siano letti i capitoli ed egli prometta di osservarli, ed accettato resti un anno in prova prima che possa aver voto d'essere eletto a qualche carica od ufficio della confraternita. Ai minori di anni 16 ma già ammessi alla comunione non si permetta di intervenire senz'abito ai pii esercizi della confraternita per indirizzarli nella via del Signore.
Dei novizij Capitolo 28: Non possa alcun uomo o donna essere accettati o scritti in detta compagnia senza il consenso del priore e vicepriore e della maggior parte de fratelli, auta prima bona informatione di esso, che sia onorato e non scandaloso, e sappia [9v.] il Pater Noster et l'Ave Maria, il simbolo degli 12 apostoli, li dieci comandamenti, i sette sacramenti, e che sia confessato e comunicato, a magior d'anni 18 che l'uomo habbia la sua propria cappa, salvo se fosse miserabile, et, osservato quanto sopra, il novizio sia condotto alla casacia e sia vestito della cappa con le cerimonie ordinate alli novizij, li siano letti i capitoli e debba promettere di osservarli, et accettando alcuno senza cappa, purché non sia miserabile, siano condanati i priori da loro sucessori in lire 4 d'aplicarsi alla casacia perche cosi.	Dei fratelli forastieri <sup>33g</sup> Cap 28 Non sia ammesso alcun fratello forastiere nella nostra confraternita se al di lui ingresso non pagherà lire 4 quatro di Genova e non prometerà di pagare annualmente soldi 12, e dovrà esser notato dal cancelliere come prescrive il capitolo 3°, ne sia tenuto venire agli uffici e processioni e nemento a seppellire i morti.
Delli fratelli forastieri Capitolo 29: Se si accettara in detta compagnia alcun	

A	B
fratello forastiero, debba prometter di pagar annualmente le sue offerte e siano notati alla taoletta, non siano soggetti venire alli ufizij e processioni e sepolire li morti.	Dei descritti dopo morte Cap. 29
Delli descritti doppo morte Capitolo 30: Quando sara morta qualche persona de l'uno o l'altro sesso che non sia ascritto al libro di detta compagnia, e che i parenti vorranno che sia accompagnato alla sepoltura dalli fratelli di detta compagnia, o vero per testamento averà così ordinato il defonto, possa il priore e vicepriore, se così li parerà, far dar segno colla campana magiore, accio li fratelli si adunino e debbano li fratelli convenire come se fosse uno delli [10r.] descritti di detta compagnia, e debba il morto essere descritto in detta compagnia in luogho parciale dalli novizij, e siano obligati i parenti a pagare a detta compagnia lire quattro genovese, e di piu il costo della cera che si consumerà in detta fonzione, e detto defonto sij partecipe dei beni, suffraggi, che si faranno in detta compagnia, non sia però obligato il priore fargli celebrare le 6 messe per il setimo, e se il priore non ricorderà il costo della cera e le lire 4 sia obligato a pagar del proprio.	Quando poi sarà morto qualche persona dell'uno e l'altro sesso che non sia ascritta al libro della compagnia e che i parenti vorranno che sia accompagnata alla sepoltura dai fratelli, ovvero per disposizione testamentaria avrà così ordinato la persona defunta, possano il priore e sotto priore, se così parerà, far dare segno colla campana maggiore, acciò i fratelli si addunino e debbano intervenire come se fosse uno dei notati, ossia descritti; il quale defunto però sarà notato in luogo parziale [10v.] dai novizi di detta confraternita, e siano obligati i parenti a pagare lire 4 di Genova oltre l'importare del consumo della cera che servirà per la funzione ed accompagnamento, e detto defunto sarà partecipe de beni e suffragi di detta compagnia. Come pure i fratelli e sorelle saranno obligati recitare per la di lui anima i soliti Pater, Ave. Non sarà però obligato il priore a fargli celebrare le sei messe, come pure non sarà obligato a farle celebrare a quelli descritti che emigrassero entro l'anno del loro ingresso e non pagassero la solita decima. Finalmente, se il priore non esigerà le dette lire quatro ed il valore di detto consumo, sarà obligato pagare del proprio.
Della distribuzione del pane Capitolo 31: Il giovedì santo doppo mezzogiorno, convenuti li fratelli nella casacia per fare la lavanda et udire lufizio e sentir leggere li capitoli, poi far la processione, doppo della quale si farà la benedizione del pane che il priore havrà fatto fare alle spese di detta compagnia in numero uguale alli fratelli e sorelle, si distribuirà alli descritti tutti in casa del'uno e del'altro sesso, chiamandoli alla lista delle offerte. Capitolo aggiunto <sup>17</sup> dal consenso deli fratelli tutti lanno 1666 a 17 ottobre:	Della distribuzione del pane Cap. 30 Il giovedì santo dopo mezzo giorno, riuniti i fratelli nell'oratorio per udire gli ufficj divini ed assistere alle sacre funzioni, sentir leggere i capitoli, e far quindi la processione, dietro [11r.] la quale, fatta la benedizione del pane che il priore avrà fatto fare a spese della compagnia, esso lo distribuirà in numero e peso eguale a descritti fratelli e sorelle della detta com-

A	B
Che quelli amalati, amalati dico <sup>18</sup> , che entreranno in detta compagnia e che moriranno dentro del'anno di quelli priorj in suo governo non siano obligati far gli celebrare messe numero 6 come agli altri, ma solo sijno obligati andarli a prendere con la compagnia.	pagnia, chiamandoli colla lista analoga a tal uopo.
[10v.] Capitolo aggiunto dal consenso del priore, e vicepriore lanno 1683: Che qualsivoglia fratello o sorella elleti alla sua cariga e non vorrà essercitare l'offizio dattogli debba pagare soldi 20, e se non vorrà pagare resti cassato ipso facto dalla compagnia.	
1689 7 aprile Capitolo aggiunto dal priore e vicepriore ed alla magior parte de fratelli della compagnia rispetto alli forastieri di non poter essere accetati nella nostra compagnia se non pagano prima soldi dodeci, et alla fine d'ogni anno debbano pagare le loro offerte, e non pagandole restino cassati dalla compagnia e posino essere astretti a pagar prima.	
Delle messe in casacia Capitolo 34: Si celebrerà in casacia tutti li lunedì d'ogni mese la messa de morti per li fratelli defonti di detta compagnia così accordando e volendo li fratelli tutti. E ad ogni fratello e sorella defonti se li faranno celebrare messe numero 6 in termine d'un mese doppo la sua morte: il giorno della festa di S. Pietro Martire tutelare della nostra confraternita, e Sant'Antonio da Padova protettore della sudetta, per ciascheduna di queste due feste de sopradetti santi si faranno cele[11r.]brare messe numero 6 in detta casacia per onorare le feste de sopradettj santi, i quali sempre pregheremo ad ottenerci da Dio la salute del'anima e	Delle messe <sup>34h</sup> Cap. 31 Ad ogni fratello e sorelle defunti si debbano far celebrare messe numero 6 nel termine per quanto lo comporterà l'entrata, ossia denaro della cassa, di mesi tre dopo la loro morte. Nel giorno poi di S. Pietro Martire, che è ai 29 aprile, si farà cantar la messa nell'oratorio in onore del santo tutelare di questa confraternita, ed indi si porterà la di lui reliquia in processione, acciò ci ottenghi da Dio la spirituale e corporale benedizione e salute. Penali

A	B
del corpo per maggiormente servire a Dio sommo, e supremo nostro creatore, redentore, e giudice finale.	Cap. 32 <sup>35i</sup> Tutti quei fratelli che intervengono senza cappa alle processioni generali, all'accompagnamento de morti ed alle rogazioni, a meno che non siano scusabili [11v.] per la miseria, saranno notati come i mancanti e pagheranno la multa di soldi cinque come al cap. 21, e se alcuno interverrà a delle funzioni per tre volte senza cappa in ciascun priorato resti cassato dalla compagnia.
Capitolo 35 <sup>19</sup> : Agionto d'ordine de fratelli l'anno 1655 li 12 luglio, essendo nelli sudetti capitoli il priore obligato a far celebrare messe n°6 per ciascheduno fratello, o sorella, che morirà in tempo del di lui priorato, e non essendosi sin'ora dato alcun segno per ciò in avvenire si ordina sempre che si durranno messe o settime <sup>20</sup> per li frattelli o sorelle, defonti, si debba la sera sonare con doppio da morto et alla matina parimente, e si debbano fare le requiem sopra la sepoltura, e quelle delli frattelli debbano esser celebrate in casacia con dare il segno da morto con le campane a doppio.	Decime ed offerte Cap. 33 <sup>36i</sup> Vogliamo in fine che ogni capo di capa ascritto a questa confraternita paghi annualmente un mezzo barile vino buono, e mercantile oppure lire due di Genova in mano del priore e questo servirà per il paolo che deve pagare detto capo di famiglia, e se qualche fratello forastiere non pagherà il detto paolo ad ogni priore, sia <u>ipso facto</u> scassato dalla compagnia.
Capitolo agionto dalli priore <sup>21</sup> , vicepriore e dalla maggior parte della confraternita l'anno 1748 li 29 aprile In vigore e forza di questo nostro capitolo dalla maggior parte della confraternita acetato e sugeritoci dalla sudetta, intendiamo di [11v.] levare, destruere, et abolire un troppo avanzato abuso, e diremo quasi nefanda usanza, che si pratica da certi nostri confratelli a questo tempo, che è d'intervenire alle processioni generalli, et all'accompagnamento de morti di questa nostra confraternita senza cappa; perciò levare da mezzo e restituire nel pristino stato la confraternita, quelli che intervengono a dette fonzionj siano nottati come se non vi fossero e debbano pagare soldi cinque come costa da capitolo vigesimo primo, e quelli priori che non osserveranno questo capitolo e che saranno negligenti in far pagare li delinquenti sijno astretti a pagar del proprio, di piu quelli frattelli che intervengono a dette fonzioni senza cappa per tre volte in un priorato	Cap. 34 Vogliamo, ed ordiniamo con questo nostro capitolo, che in virtù di ubbidienza qualunque priore non possa, e non debba riaccettare [12r.] fratelli cassati se non dopo mesi sei, e prima pagate le lire quattro di Genova, e datta soddisfazione alla compagnia del trasgresso per cui fù cassato; e che colui che sarà cassato più di una volta non possa in verun modo essere riaccettato, ma come disubbidiente, indivoto, e scandaloso stia nel numero de sciagurati, e quel priore o sotto priore che trasgredirà questo capitolo, sia egli stesso cancellato.  Conte di Volo, Concorda col suo originale Henrico Grossi Cancelliere Vescovile

A	B
restino cassati dalla compagnia.	[12v.] Questi capitoli sono per mio uso per mia regola copiatti da me sottoscritto Alessandro Giovanni Antonio Pini Economo Stodomellorum il giorno 18 Giugno 1879
Altro capitolo agionto <sup>22</sup> il Sudeto giorno 29 aprile 1748. Sotto il priorato del Sig. D. Agostino Nardi e Benedetto Beverinotti. Noi priori della veneranda compagnia del Santissimo Suffragio di Stodomelli eretta sotto il titolo di S. Pietro Martire, con la congregazione di tutta la confraternita, riflettendo al misero stato delle povere anime del purgatorio, come zelanti per ragion della carita della salute delle medeme, [12r.] unitamente mossi a pietà habbiamo questo religioso pensiero di pregare e far pregare per li defonti aggregati a questa nostra compagnia, determinando in questo nostro capitolo che siano aiutati e soccorsi per il giorno del lunedì nel nostro oratorio delli oportuni suffragij secondo il privilegio al fare <sup>23</sup> indulgenza per grazia d'Iddio concessa da sua santità Benedetto decimo quarto regnante a questa nostra confraternita. Datti dunque li tre soliti segni delle campane al lunedì mattina per tempo ogni qual volta si resterà avisato dalli signori priori decretiamo che il signor rettore canti nel nostro oratorio, con l'assistenza delli altri reverendi sacerdoti convitati, il primo notturno de morti secondo il rito della chiesa, et in' appresso la S. messa, per li frattelli e sorelle defonti aggregati a questa nostra compagnia, e doppo fatta detta fonzione e celebrate le messe dalli altri reverendi sacerdoti, intendiamo e voliamo che si sottoscrivano d'aver celebrato et applicate, come sopra, nel libro che sarà dato fuori dalli signori priori, volendo et intendendo che quelli sacerdoti che contrafaranno, o in parte, o in [12v.] tutto, o in parte, a questo nostro capitolo non siano remunerati della solitta lemosina, desiderando che tutto ciò sia essatamente osservato, acciò	
	L'osservanza de capitoli si richiede nelli fratelli e sorelle.

A

B

che, liberate pur presto per la misericordia di Dio quelle povere anime dalle pene del purgatorio mediante il nostro aiuto e suffraggio, possino, doppo che saranno salite al cielo, pregare instantemente Id-dio per noi, e così sia.

Capitolo parimente aggiunto il sudeto giorno 29 aprile 1748

Vedendo noi priori con tutta la compagnia che, quando passa da quest'altra vita un fratello o sorella, niuno quasi de fratelli v`a alla casa del defonto per (lo-darlo) et accompagnarlo alla sepoltura, ma si fermano per le strade aspettando la compagnia. Così decretiamo in questo nostro capitolo che quando sarà un fratello o sorella defonta in Cavanella, quelli fratelli che sono habitanti al Prado debbano radunarsi alla casacia e vestirsi della loro cappa, e poi processionalmente assieme col priore e di lui massaro partir processionalmente et andare a prendere il cadavero dove sarà, et così viceversa, che quelli di Cavanella, quando sarà morti a Prado, debbano portarsi [13r.] alla casa-cia, e nella medema vestirsi della loro cappa e partirsi processionalmente et andar a casa del defonto; di piu si aggiunga che chi sarà trovato per istrada paghi come se non vi fosse, ciò che quelli di Prado deb-bano esser almeno trovati dal solco della posa in giu, e che quelli di Cavanella deb-bano passare il canale di Prado se sarà il morto di la, e se sarà nel carrobio debbano andarvi et così in alii se in <\*> sotto pena alli contrafacenti di pagar soldi 5 per ogni volta, e se per tre volte mancheranno pos-sino esser cassati.

1752 29 aprile

Capitolo aggiunto

Ordiniamo in questo nostro capitolo che in virtù di ubidienza qualo<n>que prio-

A

B

re non possà, ne debba riacettare fratelli cassati se non passati li 6 mesi, e prima pagate le lire quatro devolute alla presente opera del Santissimo Sufragio e datta la sodisfazione alla compagnia del trasgresso fatto per il quale fù cassato sotto la pena della degradazione. Il priore, e vicepriore, e anche d'esser cassati loro medesimi, et astreti a pagar del proprio lire quatro, acciò si emendino, e facino nova, e [13v.] stabile, e perfetta amenda, e di lui vogliamo, che quel fratello, che sarà stato cassato una volta, e poi con le condizioni gia dette riacettato se di novo per qualche trasgresso sarà cassato, che più in tempo veruno in avvenire possa esser riacettato, e come infine disubidiente, indivoto, bestemiatore, scandaloso stia nel numero de sciagurati e ribelli da questa nostra compagnia e tanto intendiamo sia osservato.

[14r.] Taoletta, sav index capitulorum<sup>24</sup>

Di elegere li priori Cap. 1 a p. 1

Di elegere gli altri ufficiali Cap. 2 p. 1

Del'ufficio del canceliere Cap. 3 p. 2

Del massaro e suo ufficio Cap 4 p. 2

De pacificatori Cap. 5 p. ibidem

Di vigilare l'infermi Capitolo 6 p. ibidem

Delli sergenti Cap 7 p. ibidem

Del'autorità del priore Cap. 8 p. 3

Del ubidienza Cap. 9 p. 3

Come li fratelli debano conversare insieme Cap 10 p. 3

Di sentir messa Cap 11 p. 3

Della vita dei fratelli Cap 12 p. 3

Di sepolire i morti Cap 13 p. 4

Di rimuovere le discordie Cap 14 p. 4

Della decima de fratelli Cap. 15 p. 4

Di riscotere le decime Cap 16 p. 5

Di pagar le decime Cap 17 p. 5

De debitori Cap 18 p. eadem

Del silenzio Cap 19 p. eadem

Di legere li capitoli Cap 20 p. 5

Della chiamata de fratelli Cap 21 p. 5

## A

Delle processioni Cap 22 p. 6  
 Di metersi la cappa Cap. 23 p. 6  
 Della capa nella casacia Cap. 24 p. 6  
 Di congregarsi nella sudeta Cap. 25 p. 6  
 Del giovedì santo Cap 26 p. 7  
 Delli fratelli habitanti fuori Cap. 27 p. 7  
 De novizij Cap. 28 p. 7  
 Delli fratelli forastieri Cap 29 p. 7  
 Delli descritti doppio morte Cap 30 p. 7  
 Della destribuzion del pane Cap 31 p. 8  
 Altro capitolo agionto Cap 32 p. 8  
 Altro capitolo p. 8  
 Altro capitolo p. 8  
 [14v.] Delle messe in casacia Cap 34 p. 8  
 Altro capitolo di messe Cap 35 p. 9  
 Altro capitolo agionto lanno 1748 del abuso delle cappe Cap 36 p. 9  
 Altro capitolo agionto lanno 1748 li 29 aprile in forza dell'indulgenza ottenuta perpetua plenaria circa le messe e altro Cap 37 p. 9 e 10  
 Altro capitolo del 1754 pagina 11  
 Altro capitolo del 1787 pagina 13

## [15r.] 1787

Copia della minuta inviata <a> Roma a Sua Santità Benedetto decimo quarto regnante per ottener<e> lindulgenza plenaria perpetua <a> favor della nostra confraternità <di> Stadomelli ut supra.

Riguardo a vivi

1° che nel giorno dell'ingresso che farà ciascun fratello, e sorella in detta compagna<a> conseguisce indulgenza plenaria e remissio<ne> di tutti i peccati.

2° che nel giorno di S. Pietro Martire <29> aprile, confessati e comunicati i fratelli, a lo<ro> di detta compagnia aquistano indulgenza pl<enaria> ut supra.

3° che li fratelli e sorelle di detta compa<gnia> nel ponto di morte, invocando con b<oc>ca e non potendo col core il santissimo nome, conseguiscano indulgenza plenaria.

## B

4° che chi vorrà conseguire detta indulgenza osservi li capitoli di detta confrater<nita>.

5° che li priori e vicepriori di detta comp<agnia> conseguir l'indulgenza procurino luti<le> vantaggio di detta compagnia.

6<sup>o35</sup> Riguardo alli morti di detta compa<gnia>, che il giorno di lunedì se li possin<o> applicare ad altare privilegiato li <of>ficij opportunj, e tutti quelli ofizij orati in forma dell'indulgenza per mo<\*\*\*> sufragij.

7° che li reverendi sacerdoti, per esser rimuner<ati> della mercede dalli priori, debbano celebrare all'altare privilegiato, ovvero nel nostro oratorio, o sia casacia d<i> Stadomelli.

[15v.] Segue frase in tre righe non leggibile.

Capitoli fatti l'anno 1657<sup>36</sup>.

## Note

- <sup>1</sup> Tale capitolo non è presente nel documento B; si tratta di un'aggiunta del 1787 al testo originario, cucita probabilmente dopo l'assemblaggio dei capitoli in fascicolo: si trova infatti nel foglio 1r.v., lo stesso quarto del foglio 16r.v., che è infatti bianco, confermando l'ipotesi di aggiunta. Inoltre l'indice posto alla fine dello statuto non fa menzione di tale capitolo.
- <sup>2</sup> Questo capitolo è sostanzialmente identico nella sua prima parte in entrambi i documenti, eccetto la modifica, da parte di B, di "canceliere" in "parroco" come persona incaricata di raccogliere i voti degli analfabeti, l'aggiunta di limitazioni di età ai candidati a priore, l'indicazione del giorno dell'elezione e altre puntualizzazioni su scadenze e date. La seconda parte, invece, è in B molto più dettagliata, in particolar modo riguardo alle pene pecuniarie per i debitori e per i priori che rifiutassero la carica, aggiungendo spiegazioni su come comportarsi in caso di morte del priore durante il suo ufficio. Ciò può forse essere indicativo del fatto che, nel tempo, il problema dei debitori si fosse acuito e che si cercassero quindi modi più precisi per fronteggiarlo, cosa che si riflette nella maggior chiarezza del capitolo riguardo a questo punto.
- <sup>3</sup> "Priore" è correzione di "priori".
- <sup>4</sup> "De" è correzione di "di".
- <sup>5</sup> A presenta un testo più ricco rispetto a B, indicando per il massaro un maggior numero di compiti.
- <sup>6</sup> Anche in questo caso, A presenta un maggior numero di dettagli rispetto a B.
- <sup>7</sup> Nel testo B i capitoli 8 e 9 sono invertiti rispetto al testo A.
- <sup>8</sup> Il testo è diverso nei due manoscritti, anche se la sostanza non cambia (indicazioni da seguire riguardo preghiere e presenza nell'oratorio).
- <sup>9</sup> Nel testo si legge "spiritali" con "u" sovrascritta.
- <sup>10</sup> A descrive dettagliatamente le pene previste per chi non rispettasse il capitolo 12, mentre B parla soltanto di cancellazione dalla compagnia.

- <sup>11</sup> B contiene informazioni supplementari rispetto ad A riguardo l'uso dell'oratorio e il comportamento da tenere in esso.
- <sup>12</sup> Il contenuto nei due manoscritti è identico nella sostanza, ma differisce per una maggiore specificità e ricchezza di dettagli da parte di A.
- <sup>13</sup> Il testo di A è più lungo soltanto perché viene esplicitato l'elenco dei giorni dedicati alle processioni, mentre B riassume con un più conciso "nei giorni come al capitolo precedente 21". I giorni indicati da A sono però più numerosi di quelli che si trovano nel capitolo 21 di B.
- <sup>14</sup> I capitoli 23 e 24 di A sono fusi in B in un unico capitolo, il 23. B elimina infatti la menzione della pena riservata a priori e sottopriori che contravvenissero al capitolo e quella relativa alla penitenza aggiuntiva rispetto alla pena pecuniaria per i fratelli trasgressori; la pena è inoltre aumentata a 5 soldi.
- <sup>15</sup> Tale frase appare in A scritta con inchiostro diverso ma dalla stessa mano: è senz'altro un'aggiunta successiva.
- <sup>16</sup> I capitoli 27 e 28 di A si trovano invertiti in B.
- <sup>17</sup> I tre capitoli aggiunti di seguito non sono presenti in B.
- <sup>18</sup> La parola "dico" è sovrascritta.
- <sup>19</sup> Questo capitolo non è presente in B.
- <sup>20</sup> La vocale finale di "settime" è sovrascritta, sotto si legge "settimi".
- <sup>21</sup> "Priore" è correzione sul testo di "priori".
- <sup>22</sup> Questo capitolo non è presente in B, così come quello successivo.
- <sup>23</sup> Sotto "al fare" si legge "acta".
- <sup>24</sup> Da questo punto in poi i due manoscritti divergono: A continua con l'indice e la copia di una minuta inviata al pontefice Benedetto XIV, B conclude.
- <sup>35</sup> Il numero compare due volte, una riga sotto l'altra.
- <sup>36</sup> L'anno è scritto due volte di seguito, ma nella prima occorrenza risulta cancellato.
- <sup>a</sup> B aggiunge indicazioni supplementari relative ai compiti del cancelliere rispetto ad A.
- <sup>b</sup> B snellisce di molto il testo di A, eliminando le informazioni relative ai digiuni e alle confessioni.
- <sup>c</sup> Nel manoscritto si legge "e preghiere pro defunti" scritto con una biro. Il capitolo di B è più ricco di informazioni rispetto a quello di A.
- <sup>d</sup> La parte sulla pena pecuniaria delle sorelle è una novità di B, che omette gran parte di ciò che è contenuto in A, compreso il capitolo aggiunto.
- <sup>e</sup> B contiene regole su come agire nei confronti di priori colpevoli di frode, mentre A non menziona l'argomento.
- <sup>f</sup> B abbassa l'età del noviziato a 16 anni rispetto ai 18 di A e aggiunge la necessità di un anno di prova. A invece, come di consueto, registra le pene in cui incorreranno i priori che non rispetteranno tale capitolo.
- <sup>g</sup> Rispetto ad A, B specifica l'ammontare della quota e delle offerte per i fratelli forestieri.
- <sup>h</sup> Si legge "pro defunti" aggiunto con una biro.
- <sup>i</sup> Anche in questo caso B è più conciso di A, che fa precedere al capitolo vero e proprio una sorta di introduzione e che si sofferma sulla pena in cui incorreranno i priori che non rispetteranno le normative della compagnia.
- <sup>j</sup> Questo capitolo è una novità di B non presente in A.